

Carta dei diritti e dei doveri della Comunità Studentesca

Deliberazione del Senato accademico seduta del 25.03.2025



Carta dei diritti e dei doveri della Comunità Studentesca

Articolo 1 - Principi e tutele fondamentali

1. La presente Carta si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, ai principi di uguaglianza (art. 3) e di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), al diritto di associarsi liberamente (art. 18), alla libertà di espressione (art. 21), alla libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento (art. 33) e al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34). Essa si ispira, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. L'Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.
3. La componente studentesca, nella comunità universitaria, è portatrice di diritti riconosciuti e inalienabili senza distinzione di sesso, identità di genere, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità universitaria.
4. L'Ateneo assicura agli studenti e alle studentesse le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
5. La comunità studentesca è co-artefice dell'andamento del processo formativo. È richiesta costanza nell'applicazione, rigore nello studio, spirito critico, dedizione e curiosità scientifica, nonché partecipazione alla vita culturale e sociale dell'Università.



La componente studentesca ha il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite. Ha inoltre il dovere di rispettare gli spazi messi a sua disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

6. Tutti gli studenti e le studentesse hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali. Gli studenti e le studentesse disabili, con DSA e/o BES hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Università provvede a rimuovere gli ostacoli alla loro piena partecipazione nella comunità universitaria. Gli studenti stranieri e le studentesse straniere hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Università garantisce l'integrazione nella comunità universitaria nel rispetto delle differenze religiose e culturali. L'Università si impegna a rimuovere gli ostacoli nelle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici da parte degli studenti lavoratori e delle studentesse lavoratrici.
7. Gli studenti e le studentesse hanno diritto a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di democrazia, autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni. Hanno diritto di associarsi ed organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università manifestando le proprie opinioni pubblicamente. Hanno diritto di organizzare attività formative, culturali e seminariali con l'appoggio dell'Università, nel rispetto della normativa vigente. L'Università favorisce tali iniziative attraverso appositi finanziamenti.
8. Gli studenti e le studentesse hanno diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti e le studentesse informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
9. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad una didattica qualificata e organizzata ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.



10. Ogni studente e studentessa ha diritto a una tassazione congrua e adeguata al reddito del nucleo familiare di appartenenza, tenendo conto della loro capacità contributiva. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti e le studentesse hanno il dovere di partecipare al sostegno economico dell'Università degli Studi di Macerata, in base alle possibilità del loro nucleo familiare.
11. L'Università opera nel rispetto della trasparenza e della chiarezza procedurale, garantendo agli studenti e alle studentesse il diritto di accedere ai dati necessari nel corso della loro carriera accademica. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente.
12. L'Università tutela l'anonimato degli studenti e delle studentesse ai fini del trattamento dei dati per le schede di valutazione e la privacy nei casi previsti dalla normativa vigente.
13. La componente studentesca nel rispetto delle necessità accademiche e della destinazione degli spazi universitari deve avere la possibilità di usufruire di spazi interni ai Dipartimenti dove possa svolgere attività di studio individuale e collettivo. L'Università deve garantire questo diritto organizzando gli spazi in modo adeguato e proporzionale al numero degli studenti e delle studentesse.
14. Gli studenti e le studentesse partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a titolo individuale, che eventualmente come rappresentanti negli organi statutari. Hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell'Università ed ogni norma regolamentare; hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, mantenendone funzionalità e decoro, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.
15. Gli studenti e le studentesse hanno diritto alla mobilità tra le Università. È compito dell'Ateneo, oltre che del Ministero e delle Regioni, realizzare le condizioni logistiche e di accoglienza atte a favorire la mobilità studentesca. L'Ateneo altresì si impegna a stipulare accordi con enti pubblici e privati per migliorare l'ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.



Articolo 2 – Didattica

1. L'Università garantisce la predisposizione in tempi adeguati di: calendario didattico, programma dettagliato per ogni insegnamento, riferimenti dei docenti, composizione e nomi dei referenti delle strutture didattiche, riferimenti delle associazioni di rappresentanza studentesca, alle biblioteche, alle aule informatiche ed ogni altra indicazione utile allo studente. Ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente agli studenti e alle studentesse attraverso i canali istituzionali.
2. Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di informarsi per tempo della programmazione didattica mediante i canali istituzionali messi a disposizione dell'Ateneo.
3. L'orario delle lezioni, relativo all'intero semestre, deve essere pubblicato almeno 2 settimane prima dell'inizio delle lezioni. Le commissioni paritetiche propongono, altresì, una distribuzione omogenea del carico didattico tra i corsi.
4. Gli studenti e le studentesse hanno il diritto ad accedere al materiale didattico necessario al superamento delle prove di esame, al superamento di alcune lacune didattiche e all'approfondimento personale. Allo stesso modo hanno il diritto di accedere alle strutture dell'Ateneo necessarie al supporto dei propri studi. L'Università garantisce la possibilità al pieno utilizzo del materiale e delle strutture, adeguandoli alle esigenze della comunità studentesca.
5. L'Università deve garantire agli studenti che tutti i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
6. L'assegnazione dei crediti formativi universitari alle singole attività formative deve essere commisurata all'effettivo carico didattico e alle ore previste per lo studio individuale.
7. Gli studenti e le studentesse, ferma restando la coerenza con il percorso formativo per quanto riguarda i crediti a scelta libera previsti dall'ordinamento e regolamento didattico del loro corso di studi, hanno diritto a personalizzare ed arricchire il proprio percorso di studi inserendo attività formative a loro scelta, in base ai loro interessi.



8. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad attività di orientamento in entrata e in uscita e ad un servizio di tutorato in itinere.
9. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo.
10. L'Ateneo organizza la didattica senza che questa possa rappresentare un impedimento al raggiungimento dei requisiti necessari per poter accedere ai benefici del diritto allo studio.
11. Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di favorire l'ordinato svolgimento della vita universitaria, dell'attività didattica, di ricerca e di studio, e la civile convivenza tra tutti i membri della Comunità universitaria.
12. Gli studenti e le studentesse hanno diritto a un'informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. L'Università assiste lo studente o la studentessa nell'adempimento degli obblighi formali necessari a intraprendere il periodo di studi all'estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.
13. Gli studenti e le studentesse che partecipano ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dagli organi preposti, hanno diritto di chiedere il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici e nel rispetto della normativa vigente.
14. Gli studenti e le studentesse hanno il diritto ed il dovere di compilare in maniera responsabile le schede per la valutazione della didattica. L'Ateneo garantisce la pubblicazione dei risultati in forma disaggregata per ciascun modulo, in modo che siano accessibili a tutti gli studenti. I risultati delle schede di valutazione devono essere utilizzati per vigilare sul rispetto della presente Carta. L'Università inoltre si impegna a trovare percorsi condivisi per la risoluzione di eventuali problemi emersi nelle schede di valutazione.

Articolo 3 – Esami e Prova Finale

1. Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento gli studenti e le studentesse hanno diritto ad un numero di appelli, almeno pari a 7, adeguato a garantire



un'efficace programmazione della propria attività formativa e del proprio carico didattico.

2. Il calendario degli appelli deve essere pubblicato in bacheca e sul sito web di Ateneo e deve essere reso noto almeno trenta giorni prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Le date di esame già fissate non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto. Ogni modifica deve essere pubblicata immediatamente. Tra due appelli della stessa sessione di esame deve intercorrere un intervallo di almeno due settimane.
3. È diritto degli studenti e delle studentesse, in regola con la posizione amministrativa, poter sostenere tutti gli esami in tutti gli appelli previsti.
4. Gli studenti e le studentesse hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi, senza che la precedente carriera e la frequenza alle lezioni influisca sulla valutazione stessa.
5. In caso di mancata frequenza, non essendo questa obbligatoria, i docenti sono tenuti a predisporre materiali didattici integrativi che non inficino le modalità di esame, non variabili in base alla frequenza.
6. Gli studenti e le studentesse hanno diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione. L'esame orale deve essere svolto in maniera pubblica.
7. Nel corso dell'esame lo studente o la studentessa può ritirarsi per migliorare il possibile esito. L'esame in tal caso è verbalizzato come "ritirato" e non ha alcuna influenza sulla carriera.
8. È diritto dello studente o della studentessa sostenere le prove di esame all'interno dei locali dell'Ateneo.
9. Gli studenti e le studentesse hanno il diritto di concordare con il docente l'argomento della tesi di laurea. La valutazione della tesi deve riferirsi alla sua qualità intrinseca e



non essere influenzata dalle sue modalità di realizzazione. La valutazione non può essere condizionata da posizioni etiche, valoriali o politiche dello studente.

Articolo 4 – Tirocini e Stage

1. La componente studentesca è tenuta a scegliere un progetto formativo di tirocinio o stage coerente con il percorso formativo.
2. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socioeconomiche dello studente.
3. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono essere compatibili con quanto riportato al comma 2 del presente articolo e devono prevedere ove possibile orari compatibili con le esigenze degli studi senza sovrapposizione con le lezioni e le esercitazioni di laboratorio.
4. Le attività di stage o tirocinio devono essere svolte di regola nei giorni feriali e in orario diurno, e in ogni caso per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico in corso ovvero per le ore previste nel progetto formativo, se trattasi di tirocinio extracurricolare.
5. Gli studenti e le studentesse hanno il diritto e il dovere di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico dai Dipartimenti.
6. I risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura ospitante, esaminati dagli organi competenti, sono resi pubblici presso le strutture dell'Ateneo previo consenso della struttura ospitante.
7. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad una valutazione oggettiva del tirocinio, basata sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
8. Le attività lavorative svolte dagli studenti-lavoratori e dalle studentesse lavoratrici vengono riconosciute come attività di tirocinio o di stage purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere dell'organo competente per la programmazione e previa verifica individuale degli obiettivi raggiunti. Il



riconoscimento può avvenire in ogni caso nei limiti massimi previsti dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dai regolamenti didattici dei Corsi di Laurea.

9. Nello svolgimento dell'esperienza di stage gli studenti e le studentesse devono svolgere le attività nel rispetto del progetto formativo sottoscritto, nonché nel rispetto delle esigenze di privacy e di riservatezza indicate dalla struttura ospitante. Gli studenti devono altresì attenersi a condotte di correttezza e di rispetto delle persone e delle strutture delle organizzazioni ed enti ospitanti.

Articolo 5 – Rappresentanza

1. La comunità studentesca ha diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno dell'Università, purché in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse universitarie.
2. E' compito dell'Ateneo rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.
3. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad essere rappresentati in tutti gli organi dell'Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto.
4. Gli studenti e le studentesse rappresentanti si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti democratici della collaborazione e della partecipazione nell'interesse della comunità studentesca e non del mero vantaggio personale.
5. I rappresentanti e le rappresentanti partecipano attivamente agli organi e alle commissioni dell'Università degli Studi di Macerata facendosi portavoce della comunità studentesca all'interno del dibattito e del processo decisionale degli organi. L'Università garantisce alle liste elette spazi adeguati all'interno dei propri locali per garantire l'adeguato svolgimento del loro mandato di rappresentanza.
6. Gli Organi Accademici e le strutture didattico-scientifiche sono tenuti, per le materie che interessano la comunità studentesca, a condividere le decisioni con le rappresentanze degli studenti e delle studentesse.



Articolo 6 – Diritto alla mobilità

1. E' compito dell'Ateneo ricercare accordi con enti pubblici e privati per favorire la mobilità, migliorare l'ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.
2. L'Ateneo si impegna a riconoscere i crediti che lo studente o la studentessa in trasferimento ha maturato in altri Atenei di Stato o riconosciuti dallo stato, salva motivazione circostanziata e comunque in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi. Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad avere opportunità di mobilità all'estero. L'Ateneo si impegna a riconoscere i crediti previsti dall'accordo didattico, se preventivamente firmato dal responsabile didattico di facoltà e, per accettazione, dall'Università ospitante, secondo le modalità previste dallo specifico programma di scambio di riferimento.
3. Gli studenti e le studentesse hanno diritto a un'informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di studio, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando. L'Università assiste lo studente o la studentessa nell'adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all'estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.
4. Gli studenti e le studentesse hanno diritto al riconoscimento dei crediti acquisiti in Università straniere purché inseriti nel piano di studi e secondo l'attinenza al proprio percorso formativo. L'università degli Studi di Macerata si impegna nel predisporre accordi con Università affini ai propri corsi di studi.

Articolo 7 – Dottorandi di ricerca

1. Le garanzie previste nella presente Carta si applicano anche ai dottorandi e alle dottorande in quanto compatibili.
2. I dottorandi e le dottorande hanno diritto all'assegnazione di un tutor da parte del collegio dei docenti che lo segua e lo indirizzi nel percorso di formazione alla ricerca. Per ciascuno studente di dottorato deve essere definito un percorso formativo chiaro, costruito su date certe, con l'indicazione di un argomento di ricerca da sviluppare in



autonomia. E' compito del collegio dei docenti individuare e promuovere i modi per finanziare esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza.

3. I dottorandi e le dottorande hanno diritto a una propria rappresentanza presso i dipartimenti nei quali svolgono la loro attività.
4. I dottorandi e le dottorande hanno diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Hanno altresì diritto a chiedere un rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. La Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti dell'Università è emanata con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico su proposta del Consiglio degli Studenti. Analoga procedura è richiesta per eventuali modifiche o aggiornamenti.
2. Sulle violazioni alla Carta dei Diritti degli studenti e delle studentesse decide il Senato Accademico che si avvale di un Garante degli Studenti. Il Garante degli Studenti opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è tenuto al dovere di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e i suoi procedimenti in corso.
3. Alla Carta dei Diritti deve essere data adeguata pubblicità nel sito internet di Ateneo. La Carta viene inoltre inviata per posta elettronica a tutta la comunità studentesca. Gli studenti e le studentesse hanno il diritto e di segnalare le violazioni della presente Carta dei Diritti al Garante degli Studenti.
4. Gli Organi di Ateneo si impegnano a seguito dell'approvazione della Carta a modificare i regolamenti vigenti in caso di contrasto con la stessa.